

**INTIMAZIONE****30 APR. 2024**

## La Sezione degli enti locali

statuendo sull'istanza del 25 marzo 2024 del Municipio del Comune di Bioggio postulante l'approvazione delle modifiche del Regolamento comunale sulla gestione dei rifiuti (Regolamento);

preso atto che:

- le modifiche sono stata approvate dal Consiglio comunale in data 18 dicembre 2023;
- la pubblicazione ha avuto luogo;
- nessun ricorso è stato inoltrato ed il diritto di referendum non è stato esercitato;

visto il preavviso del 12 aprile 2024 dell'Ufficio dei rifiuti e dei siti inquinati della SPAAS, secondo cui:

- Art. 8: i rifiuti provenienti dalle amministrazioni pubbliche che in termini di sostanze contenute e di proporzioni quantitative sono analoghi ai rifiuti che provengono dalle economie domestiche devono essere considerati rifiuti urbani, indipendentemente dal numero dei posti di lavoro a tempo pieno.  
Inoltre, i rifiuti non legati al particolare tipo di attività dell'impresa sono di norma analoghi, in termini di sostanze contenute e di proporzioni quantitative, ai rifiuti che provengono dalle economie domestiche e pertanto devono essere classificati come rifiuti urbani, a condizione che l'impresa conti meno di 250 posti di lavoro a tempo pieno.  
Le indicazioni "amministrazione" e "vendita" vanno quindi stralciate da questa categoria di rifiuti.
- Art. 15 cpv. 3: il servizio cantonale competente è l'Ufficio dei rifiuti e dei siti inquinati (URSI) e non l'Azienda Cantonale dei Rifiuti (ACR).
- Art. 17 cpv. 2: va mantenuta la definizione come da Modello. Ad ogni buon conto la deduzione può essere ammessa solo per i rifiuti prodotti non imputabili ai cittadini.

Alla luce del preavviso di cui sopra e considerata la necessità di garantire conformità giuridica al presente Regolamento a fronte di eventuali ricorsi o contestazioni di privati, si procede a puntuali modifiche d'ufficio delle norme riportate in seguito (parti barrate e in grassetto), rinviando per il resto a quanto espresso dall'Ufficio dei rifiuti e dei siti inquinati con l'invito alle autorità locali a tenerne conto al momento dell'applicazione del Regolamento e di una sua prossima modifica:

### Art. 8 - Rifiuti industriali o aziendali

*Si tratta dei rifiuti che provengono dalle imprese (industria, artigianato, servizi, ~~amministrazione~~, commercio, ~~vendita~~, agricoltura e selvicoltura) che ...*

**Decisione n. 6196 del 29 aprile 2024**

**Art. 15 cpv. 3 – Rifiuti esclusi dalla raccolta**

... o il servizio cantonale competente ([www.azienda-rifiuti.ch](http://www.azienda-rifiuti.ch) Ufficio dei rifiuti e dei siti inquinati).

**Art. 17 cpv. 2 – Principio e natura delle tasse**

*L'ammontare fatturato deve, di principio, corrispondere a quello delle spese sostenute (copertura dei costi pari al 100%)  
Il loro ammontare deve essere determinato in modo da ottenere mediamente una copertura dei costi del 100%,  
ritenuta la possibilità di dedurre, tramite accredito interno, i costi causati dalla produzione dei rifiuti non imputabile ai  
cittadini e alle attività economiche;*

ricordato che in base all'art. 189 cpv. 3 LOC il dispositivo della risoluzione d'approvazione dei regolamenti va pubblicato all'albo comunale;

richiamati gli art. 186 e segg. LOC, in particolare l'art. 188 cpv. 3 LOC in tema di tassa di giudizio, ed il Regolamento del Consiglio di Stato sulle deleghe di competenze decisionali del 24 agosto 1994,

**risolve:**

1. Sono approvate le modifiche del Regolamento comunale sulla gestione dei rifiuti del Comune di Bioggio con le variazioni d'ufficio di cui ai considerandi.
2. La tassa di giudizio relativa alla presente decisione, pari a fr. 300.-- (trecento), è a carico del Comune istante.
3. Sono riservati i diritti dei terzi.
4. Contro la presente decisione è dato ricorso al Consiglio di Stato nel termine di 30 (trenta) giorni dall'intimazione.
5. Intimazione e comunicazione a:
  - Municipio del Comune di Bioggio, Via Cademario 10, Casella postale 169, 6934 Bioggio;
  - Presidente del Consiglio comunale, per il tramite del Municipio.Invio interno a:
  - Sezione della protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo (dt-ursi@ti.ch).

Il Capo Sezione

Marzio Della Santa

**PER LA SEZIONE DEGLI ENTI LOCALI**

La Capo Ufficio amministrativo  
e del contenzioso

Carla Biasca

**Pubblicazione agli albi comunali dal 08.05.2024 al 06.06.2024**

(RM 462/2024 del 07.05.2024)